

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVI

BARI, 14 MARZO 2005

N. 40

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2005, n. 5

**“Utilizzazione del Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale previsto dalla L.R. n. 32/81”.**

Pag. 3980

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2005,  
n. 5

**“Utilizzazione del Fondo di Rappresentanza del  
Presidente della Giunta Regionale previsto dalla  
L.R. n. 32/81”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emana- zione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia;
- Vista la L.R. del 22 giugno 1981, n. 32 che all'art. 1 prevede: “è istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta Regionale” e all'art. 2 prevede: “al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale provvede il Cassiere centrale dell'Ufficio Provveditorato-Economato della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 25/01/1977, n. 2”.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 02/03/2005 di adozione del Regolamento sud- detto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento, secondo le norme contenute nello Statuto della Regione Puglia e della Legge regionale n. 32/81, detta le regole per l'utilizzo del Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale.

**Art. 2  
(Spese di Rappresentanza)**

1. Con la legge di approvazione del bilancio, il Consiglio Regionale può stanziare al Titolo 1 della pesa U.P.B. del bilancio annuale di competenza, un apposito Fondo per le spese di Rappresentanza.  
Detto Fondo viene messo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale, che lo utilizza secondo le procedure di cui al successivo art. 4 e sulla base di proprie specifiche autorizzazioni.

**Art. 3  
(Fattispecie delle Spese di Rappresentanza)**

1. Sono spese di rappresentanza: le spese sostenute nelle funzioni istituzionali, quali ad esempio partecipazione, anche di natura finanziaria, a manifestazioni di interesse dell'Ente e della comunità regionale nelle sedi locali, nazionali, comunitarie ed internazionali; ospitalità e quant'altro serva a tal fine, ad autorità nazionali, civili, militari e religiose ed estere e a personalità della cultura, dello sport, del contesto sociale, della scienza e dell'imprenditoria e ogni altra iniziativa connessa e strumentale ai compiti d'istituto.

**Art. 4  
(Procedura di erogazione delle spese)**

Il pagamento delle spese sopraindicate è effettuato, ai sensi della L.R. n. 32/81, con le modalità di cui agli artt. 85, 86, 87 della L.R. 28/2001 mediante la costituzione di un apposito Fondo di anticipazione al Cassiere Centrale.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 10 marzo 2005*

Fitto



